

**«Art. 3-bis**

1. Per l'anno 2017, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-*octies*, del medesimo decreto legislativo.

2. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2017 e a 12 milioni di euro a decorrere dal 201, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

**Art. 4****4.1**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [BRUNI](#), [TARQUINIO](#), [PERRONE](#)

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**4.2**

[GALIMBERTI](#)

*Sopprimere il comma 1.*

**4.3**

[LUCIDI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**4.4**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#),  
[PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**4.5**

[CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**4.6**

[CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «30 giugno 2017».*

**4.7**

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 488, è aggiunto il seguente:

"488-bis. Per i soli Comuni che hanno accertato l'insufficienza dell'indice di vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche o le cui strutture scolastiche sono state danneggiate da eventi calamitosi nel corso del secondo semestre 2016 è consentita l'attribuzione di spazi finanziari per interventi sulle predette strutture secondo le priorità di cui al comma precedente anche per interventi di edilizia scolastica per i quali gli Enti dispongono del progetto definitivo. In tal caso tali Enti si impegnano alla consegna del progetto esecutivo entro il termine perentorio del 31 maggio 2017"».

**4.8**

[MALAN](#), [MANDELLI](#), [CERONI](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto del Ministero dell'Interno 16 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti da tale lettera a), al 31

dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere *b)* e *c)* dello stesso comma».

#### 4.9

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera *a)* del decreto del Ministero dell'Interno 16 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti da tale lettera *a)*, al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere *b)* e *c)* dello stesso comma».

#### 4.10

[BROGLIA](#), [ZANONI](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [LUCHERINI](#), [SPOSETTI](#), [GUERRIERI](#)  
[PALEOTTI](#), [PAGLIARI](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti a asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera *a)* del decreto del Ministero dell'Interno 16 luglio 2014, è stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti da tale lettera *a)*, al 31 dicembre 2017. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere *b)* e *c)* dello stesso comma».

#### 4.11

[BLUNDO](#), [PAGLINI](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2017 le procedure di valutazione per il reclutamento di ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, oppure di contratti a tempo determinato o di formazione, contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, nonché di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata, sono inseriti a domanda in un "Elenco nazionale dei ricercatori" dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei *curricula* scientifici e didattici posseduti.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative in base alle quali le università possono attingere dall'elenco nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza, di cui al comma 5-bis, per l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato.».

#### 4.12

[TARQUINIO](#), [BRUNI](#), [PERRONE](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, nel limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante

corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

#### 4.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, al primo periodo sostituire le parole: "sesto anno", con le seguenti: "decimo anno", e al terzo periodo sostituire le parole "settimo anno", con le seguenti: "undicesimo anno"».

#### 4.14

[CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#)

*Al comma 4, sostituire: «2019-2020», con: «2018-2019».*

#### 4.15

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. I docenti che conseguono l'abilitazione entro l'anno accademico 2017-2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive, a decorrere dal primo aggiornamento utile.

4-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2017-2018, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 96, lettera b) della legge 13 luglio 2015, n. 107, avverrà annualmente. Risulta pertanto abrogato il comma 10-bis, dell'articolo 1, della legge 25 febbraio 2016, n. 21.».

#### 4.16

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, si applicano anche all'anno accademico 2016-2017 per il personale docente che, nel medesimo anno accademico, abbia maturato i requisiti ivi previsti nei corsi accademici di primo e secondo livello presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato, in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del medesimo articolo 19, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università della ricerca entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-ter. All'onere di cui al comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### 4.17

[PETRAGLIA](#), [DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [MINEO](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, si applicano anche all'anno accademico 2016-2017 per il personale docente che, nel medesimo anno accademico, abbia maturato i

requisiti ivi previsti nei corsi accademici di primo e secondo livello, presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-ter. All'onere di cui al comma 4-bis, pari a 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### 4.18

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95, legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all'anno scolastico 2015-2016 per il personale docente della scuola dell'infanzia, il personale Ata e il personale educativo.

4-ter. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8 mila unità per il personale docente della scuola dell'infanzia, alle 20 mila unità per il personale Ata e alle 500 unità per il personale educativo. La copertura finanziaria sarà garantita dall'aumento delle accise sui tabacchi lavorati e di quelle sui prodotti alcolici.

4-quater. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni sui posti di cui al comma 4-ter».

#### 4.19

[RUTA](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Sono prorogati fino all'indizione del concorso docenti successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di validità delle graduatorie di merito già pubblicate o ancora in fase di elaborazione in esito alle procedure concorsuali di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 febbraio 2016, nn. 105, 106, 107, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (IV serie speciale - Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016.

4-ter. All'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sopprimere le parole "La predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento"».

#### 4.20

[BUEMI, ROMANO](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto Direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4 serie speciale ? n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 e indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 87 della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano

superato la prova preselettiva o almeno una prova d'esame e abbiano, alla data dell'approvazione della presente legge, un contenzioso in relazione al concorso suddetto.

4-ter. All'attuazione delle procedure di cui al comma 4-bis si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### 4.21

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni è inserita una fascia aggiuntiva di docenti purché siano in possesso di abilitazione all'insegnamento e siano inseriti nelle graduatorie di seconda e terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono fissati i termini e le modalità per l'inserimento nella predetta graduatoria aggiuntiva».

#### 4.22

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#), [GIUSEPPE ESPOSITO](#), [CONTE](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro in ragione d'anno, per il triennio 2017-2020, alle Università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, aventi un numero complessivo di iscritti ai corsi di laurea non superiore a tremila studenti, escluse le Università telematiche, con sede legale in una delle Regioni Obiettivo Convergenza, è riconosciuto un contributo proporzionale al numero degli iscritti, nella misura di euro 3.500,00 a studente, finalizzato al sostegno delle spese generali di funzionamento. Nel caso in cui le somme stanziare annualmente siano eccedenti rispetto al numero di studenti iscritti, la residua parte è proporzionale ripartita tra le stesse per il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi agli studenti. All'onere previsto, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

#### 4.23

[CALDEROLI](#), [CENTINAIO](#), [COMAROLI](#)

*Sopprimere il comma 5.*

#### 4.24

[MONTEVECCHI](#), [BLUNDO](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. A decorrere dal 1° settembre 2017, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1° giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e occupato, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell'inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA.

*5-bis.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 5 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da *5-ter* a *5-octies*.

*5-ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, pari a 460 milioni di euro, a decorrere dal 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da *5-quarter* a *5-octies*.

*5-quarter.* All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

*5-quinquies.* All'articolo 96, comma *5-bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, ai cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

*5-sexies.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

*5-septies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *5-quarter* a *5-sexies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

*5-octies.* Le modifiche introdotte dai commi *5-quarter* e *5-sexies*, rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2016».

#### 4.25

[BLUNDO](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«*5-bis.* Sono prorogati fino al 2018-2019 i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il personale docente della scuola dell'infanzia, nonché per il personale Ata e per il personale educativo socio-pedagogico, nelle more dell'attuazione dei principi di delega di cui ai commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

*5-ter.* Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e *3-bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 9.000 unità per il personale docente della Scuola dell'infanzia, a 6.000 unità per il personale Ata e a 1.000 unità per il personale educativo socio-pedagogico.

*5-quarter.* Alla copertura dell'onere derivante dal comma *5-bis*, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da *5-quinquies* a *5-nonies*.

*5-quinquies.* All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti

modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

*5-sexies.* All'articolo 96, comma *5-bis*, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

*5-septies.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

*5-octies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da *5-quinquies* a *5-septies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

*5-nonies.* Le modifiche introdotte dai commi *5-quinquies* e *5-septies*, rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

#### 4.26

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«*5-bis.* Per contrastare l'analfabetismo di ritorno ed il calo del consumo di libri e promuoverne l'acquisto da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dallo aprile 2017. La carta, dell'importo nominale di 200 euro annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.

*5-ter.* La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2017, 2018 e 2019 e ne hanno titolo i contribuenti appartenenti ai nuclei famigliari il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a euro 15 mila. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.

*5-quater.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 9 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

*5-quinquies.* Al primo periodo del comma 46 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte; in fine, le seguenti parole: ", nonché-quella del finanziamento dell'attività di promozione dei libri e della lettura".

*5-sexies.* Il Centro per il libro e la lettura (CEPELL) costituito presso il Ministero dei beni e le

attività culturali e del turismo, adotta annualmente il Piano per il contrasto della povertà culturale. Per l'adozione delle misure necessarie per la sua attuazione è assegnata al CEPELL una dotazione di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

*5-septies.* Le librerie indipendenti sono imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete. Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi tre anni, il reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti è ridotto del 30 per cento. Il locatore, per godere di tale beneficio, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.

*5-octies.* Dall'anno d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, alle librerie indipendenti, i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro.

*5-novies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali del turismo, da adottare entro sessanta giorni mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi *5-bis*, *5-sexies* e *5-octies*.

*5-decies.* Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-ter sono quantificati in 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019; quelli derivanti dal comma *5-sexies* al comma *5-octies* sono quantificati in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Agli oneri di cui ai precedenti periodi si fa fronte, fino al fabbisogno, con le maggiori risorse derivanti da un aumento, a decorrere dall'anno 2017, pari allo 0,5 per cento della misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dal comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208».

#### 4.27

[RICCHIUTI](#), [AMATI](#), [BARANI](#), [CORSINI](#), [PADUA](#), [SCALIA](#), [COMPAGNONE](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«*5-bis.* Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di contenere il ricorso all'istituto della reggenza delle istituzioni scolastiche, sono ammessi ad un corso intensivo senza oneri a carico dello Stato, da tenersi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione ed entro il 30 giugno 2017, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 20 luglio 2015, protocollo n. 499, emanato ai sensi dell'articolo commi da 87 a 91 della legge 20 luglio 2015, n. 107, i candidati che abbiano superato almeno una prova d'esame o abbiano riportato una prova d'esame o abbiano riportato una pronuncia favorevole almeno nel primo grado di giudizio oppure avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? quarta serie speciale n. 56 del 20 11. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo il superamento della quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza 10 gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev; n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018.

*5-ter.* All'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole da: "106,95 milioni di euro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "105,95 milioni di euro per il 2018, 104,402 milioni di euro per il 2019, 113,45 milioni di euro per il 2020, 107,45 milioni di euro per il 2021, 99,45 milioni di euro per il 2022, 89,45 milioni di euro per il 2023, 77,45 milioni di euro

per il 2024, 64,45 milioni di euro per il 2025 e 50,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».

#### **4.27 (testo 2)**

[RICCHIUTI](#), [AMATI](#), [BARANI](#), [CORSINI](#), [PADUA](#), [SCALIA](#), [COMPAGNONE](#), [GINETTI](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Ferma restando ogni altra statuizione, il termine di trenta giorni di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 88, è prorogato dalla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusivo riferimento ai candidati che abbiano superato almeno una prova d'esame o abbiano riportato una pronuncia favorevole almeno nel primo grado di giudizio oppure avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015 riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo il superamento della quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con decorrenza 1° gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018.

5-ter. All'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole da: "106,95 milioni di euro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "105,95 milioni di euro per il 2018, 104,402 milioni di euro per il 2019, 113,45 milioni di euro per il 2020, 107,45 milioni di euro per il 2021, 99,45 milioni di euro per il 2022, 89,45 milioni di euro per il 2023, 77,45 milioni di euro per il 2024, 64,45 milioni di euro per il 2025 e 50,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».

#### **4.28**

[MANCUSO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Tutti i docenti precari abilitati, compresi diplomati magistrale ante 2001/2002, docenti in possesso di TFA e PAS, docenti precari con laurea in scienze della formazione primaria vecchio e nuovo ordinamento, insegnanti tecnico pratici diplomati ante 2001/2002 e docenti precari abilitati all'estero possono inserirsi, su richiesta, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in relazione ai titoli posseduti e al punteggio maturato a seguito di apposito decreto emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che fissa i termini per l'inserimento nelle suddette graduatorie a decorrere dall'aggiornamento previsto per l'anno scolastico 2018/2019.

5-ter. I docenti non abilitati, iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per tre annualità, anche non consecutivi, nell'arco di 10 anni, possono, su richiesta effettuata entro il termine previsto per l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto, inserirsi nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto».

#### **4.29**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:*

«5-bis. I docenti precari abilitati, siano essi diplomati magistrale ante 2001/2002, docenti in possesso di TFA e PAS, docenti precari con laurea in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento e docenti precari abilitati all'estero, possono inserirsi, su richiesta, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in relazione ai titoli posseduti e al punteggio maturato a seguito di apposito decreto emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che fissa i termini per l'inserimento nelle suddette graduatorie a decorrere dall'aggiornamento previsto per l'anno scolastico 2018/2019.

5-ter. I docenti non abilitati, iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per 3 annualità, anche non consecutivi, spalmati su 10 anni,

possono, su richiesta effettuata entro il termine previsto per l'aggiornamento delle Graduatorie d'Istituto, inserirsi nella seconda fascia delle Graduatorie d'Istituto».

#### 4.30

[BLUNDO](#), [PAGLINI](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:*

«5-bis. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno scolastico 2017-2018 sono inseriti nella fascia aggiuntiva delle graduatorie a esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), e comma 607 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto per l'anno scolastico 2018-2019».

#### 4.31

[BISINELLA](#), [MUNERATO](#), [BELLOT](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

5-ter. Dall'anno accademico 2017/2018, il *turn-over* delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento della dotazione organica più il 100 per cento delle cessazioni. I posti vacanti in pianta organica saranno ripartiti assegnando il 50 per cento dei posti alle graduatorie di cui al comma 2-bis e il 50 per cento dei posti a concorso regolato da apposito decreto del Presidente della Repubblica in applicazione dell'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 1999 e articolo 19 comma 01 della legge n.128 del 2013, fermo restando il ricorso in via prioritaria alle pregresse graduatorie nazionali ad esaurimento per gli insegnamenti in cui queste, risultino non ancora esaurite.

5-quater. Nelle more dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 5-ter recante le nuove norme sul reclutamento, si fa ricorso alle graduatorie nazionali ad esaurimento vigenti per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

5-quinquies. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali di cui al comma 5-bis sono bloccate le conversioni o variazioni di organico, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato di cui ai commi 5-bis e 5-ter.

5-sexies. Per quanto previsto dai commi 5-bis, 374-ter, 5-quater del presente articolo, sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

5-septies. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 5-bis a 5-sexies del presente articolo, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 68,95 milioni di euro per il 2017, di 96,75 milioni di euro per il 2018, di 110,402 milioni di euro per il 2019, di 119,45 milioni di euro per il 2020, di 113,45 milioni di euro per il 2021, di 104,45 milioni di euro per il 2022, di 95,45 milioni di euro per il 2023, di 83,45 milioni di euro per il 2024, di 70,45 milioni di euro per il 2025 e di 56,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026».

#### 4.32

[AMIDEI](#), [BERNINI](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

5-ter. Dall'anno accademico 2017/2018, il *turn over* delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100

per cento delle cessazioni dell'anno precedente cui si aggiunge il 50 per cento dei posti vacanti della dotazione organica.

*5-quater.* La progressione di carriera dei professori della seconda fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi nn. 143 del 2004 e 128 del 2013, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali».

#### 4.33

##### [COCIANCICH](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituire dal seguente:

"1. Al fine di consentire la piena operatività del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, le votazioni per il rinnovo di tutti i Consigli territoriali dell'Ordine degli Psicologi attualmente in carica si svolgeranno contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale in carica, se scadono in un intervallo antecedente a quello indicato, sono prorogati fino alla conclusione delle fasi elettorali sopra indicate.";

b) Il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli iscritti purché non inferiore al decimo degli iscritti.";

c) Il comma 12 è abrogato».

#### 4.34

##### [PUGLISI](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 55, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: "nei tempi e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti," sono sostituite dalle seguenti: "in un tempo, di almeno 5 anni, e con le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti,"».

#### 4.35

##### [LANZILLOTTA, SANTINI, RUSSO](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«Per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla parte I, titolo II, capo III, sezione II del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67 comma 1 dello stesso decreto».

#### 4.36

##### [PEZZOPANE](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, resta fermo all'anno scolastico 2016/2017 per il triennio successivo al solo fine di aggiornare il punteggio. È confermata la proroga all'anno scolastico 2017/2018 per le richieste di trasferimento da una provincia all'altra».

#### 4.37

##### [AIELLO, MANCUSO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di favorire l'interscambio di risorse umane il tra Servizio sanitario nazionale e le Università, al comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori ed ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziali e che abbiano esercitato l'opzione per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, con la facoltà di mantenere il regime di tempo pieno"».

#### 4.38

[PUGLISI](#), [PAGLIARI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [FATTORINI](#), [EASIOLO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "sesto anno" sono sostituite dalle seguenti: "decimo anno" e le parole: "settimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "undicesimo anno"».

#### 4.39

[MORGONI](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per l'anno scolastico 2017/2018, i requisiti minimi per acquisire o mantenere l'autonomia scolastica previsti dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, non si applicano agli istituti comprensivi dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».

#### 4.40

[PUGLISI](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 107-*bis*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"».

#### 4.41

[PANIZZA](#), [BERGER](#), [FRAVEZZI](#), [PALERMO](#), [ZELLER](#), [ZIN](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 107-*bis*, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

#### 4.42

[PUGLISI](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come rideterminata ai sensi dell'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### 4.43

[PUGLISI](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, le parole "e 2015-

2016" sono sostituite dalle seguenti: ", 2015-2016, 2016-2017 e 2017-2018"».

#### 4.44

[PANIZZA](#), [PALERMO](#), [BERGER](#), [BATTISTA](#), [BUEMI](#), [FRAVEZZI](#), [ZELLER](#), [ZIN](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, al comma 6-bis, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».

#### 4.45

[STEFANO](#), [URAS](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Sono prorogati anche per gli aspiranti che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 avevano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2015, i termini di una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge».

#### 4.46

[SCAVONE](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. I soggetti che hanno partecipato al corso di formazione intensivo previsto dal comma 87 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono ammessi a svolgere la prova ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, entro il 31 dicembre 2017».

#### 4.47

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#), [CONTE](#), [TORRISI](#), [PAGANO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il termine per la partecipazione al corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogato al 31 dicembre 2017».

#### 4.48

[ORRÙ](#), [LUMIA](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il termine per la partecipazione al corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 87 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogato al 31 dicembre 2017.»

#### 4.49

[MAURO MARIA MARINO](#), [LUMIA](#), [ORRÙ](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di durata di 80 ore complessive, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015».

#### 4.50

[BLUNDO](#), [PAGLINI](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:*

«5-bis. Per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, s'intendono prorogati, fino alla data di conversione in legge del presente decreto, i termini di cui all'articolo 1, comma 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107».

**4.51****SANTINI**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 101, le parole: "anno scolastico 2015/2016", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018". Con provvedimento del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 16.000 unità per il personale decente della scuola dell'infanzia. La copertura finanziaria sarà garantita dai risparmi conseguenti alle mancate assunzioni nell'anno scolastico 2015/2016 ammontanti a 400 milioni. Come per gli altri ordini e gradi di scuola, le assunzioni devono avvenire secondo le graduatorie ad esaurimento vigenti alla data di pubblicazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 e secondo le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, degli inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento medesime come per tutte le altre graduatorie comprese nel piano straordinario di assunzione».

**4.52****PUGLISI**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 i posti confluiti nell'organico dell'autonomia ai sensi dell'articolo 1, comma 95, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono ripartiti tra i gradi di istruzione, fermi restando i criteri di cui al secondo periodo del medesimo articolo 1, comma 95, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 64, della citata legge, nel limite della spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della medesima legge».

**4.53****GIRO**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituire le parole: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017" con le seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018" e le parole: "Per l'anno scolastico 2016/2017" con le parole: "Per l'anno scolastico 2017/2018" e aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: "Per l'anno scolastico 2017/2018, in sede di mobilità dei docenti, è prioritariamente consentita la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico dell'autonomia, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2016/2017, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della scuola e Istituto di assegnazione. L'opzione di cui al precedente periodo può essere esercitata su posti dell'organico dell'autonomia assegnati nell'ambito dell'Istituto, da formarsi anche con spezzoni diversi compatibili tra loro oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione. Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

**4.54****MARGIOTTA**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015 n. 107, alla fine del periodo è aggiunto il seguente:

"Per l'anno scolastico 2017/2018 è autorizzato un piano di mobilità territoriale e professionale a carattere interprovinciale, a domanda, in deroga al vincolo triennale - di cui articolo 399, comma 3, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, rivolto ai docenti assunti nell'a.s. 2015/2016. Tale mobilità avviene esclusivamente sugli ambiti richiesti dal

docente, sulla totalità dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia"».

#### 4.55

[MANCUSO](#), [BIANCONI](#)

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018" e le parole: "entro l'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'anno scolastico 2016/2017";

b) al sesto periodo le parole: "per l'anno scolastico 2016/2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018"».

#### 4.56

[MARGIOTTA](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015 n. 107, alla fine del periodo è aggiunto il seguente: "È prorogato per l'a.s. 2017/2018, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/20-16, quanto previsto all'articolo 1 comma 108 della legge n. 107 del 2015"».

#### 4.57

[BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 110 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'ultimo periodo è soppresso».

#### 4.58

[GIRO](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2016/17" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b)" e dopo il comma 131, sono aggiunti i seguenti:

"131-bis. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti con contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui alla lettera b);

b) a ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 7, ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza, corrisponde:

1) una graduatoria di ambito di I fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;

2) una graduatoria di ambito riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione;

3) relativamente alla scuola secondaria di I e II grado, una graduatoria di ambito di II fascia, ad esaurimento, riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio già inseriti nelle vigenti graduatorie di istituto di III fascia;

c) ciascun aspirante può richiedere l'inserimento in una o più graduatorie di ambito ricomprese nella stessa provincia per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, nei casi di cui alla lettera b) sub iii., del titolo di studio;

d) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie di ambito di I fascia e nella graduatoria di ambito per il sostegno cui alla lettera a) possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso presso istituzioni scolastiche non ricomprese nella provincia della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza, in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera a) e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera b), sub *iii*;

e) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui alla lettera a);

f) in prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 e sono altresì ricostituite ogni triennio;

g) nelle more degli aggiornamenti di cui alla lettera f), entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettere a) e c) sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia e con priorità sugli aspiranti collocati in II fascia;

h) la sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato deponnamento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui alla lettera b), sub *iii*, resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui alla lettera b) sub *ii* e sub *iii* una volta acquisiti i relativi titoli"».

#### 4.59

[BOCCHINO, CAMPANELLA](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: "1° settembre 2016", sono sostituite con le seguenti: "1° settembre 2019"».

#### 4.60

[BLUNDO, PAGLINI](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:*

«5-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogato al 1° settembre 2019, coerentemente con il rinvio all'anno scolastico 2018-2019 dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, come disposto dall'articolo 1, comma 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21».

#### 4.61

[DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente*

«5-bis. All'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, il comma 133 è sostituito con il seguente:

"133. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data del 31 agosto 2016, sulla base di un provvedimento formale adottato ai sensi della normativa vigente, transita per mobilità intercompartimentale, a domanda, nei ruoli dell'amministrazione di destinazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

#### 4.62

[RICCHIUTI](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 145, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 30 giugno 2017, il Ministero

dell'istruzione, dell'università e delle ricerca trasmette alle Camere un rendiconto sull'ammontare delle somme erogate all'istituzioni scolastiche, sulla loro destinazione e sui contatti ricevuti dal portale di cui al comma 149";

b) il comma 148-bis è abrogato».

#### 4.63

[PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [FASIOLO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 147, secondo periodo, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola "spese" sono aggiunte le seguenti: "per gli interventi che migliorano l'occupabilità degli studenti,"».

#### 4.64

[GIRO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, l'ultimo periodo è soppresso».

#### 4.65

[GIRO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo periodo sostituire la parola: "novanta", con la parola: "trenta"».

#### 4.66

[PAGLIARI](#), [PIGNEDOLI](#), [ORRÙ](#), [LEPRI](#), [PADUA](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dall'articolo 259 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e per quello successivo" sono sostituite dalle seguenti: "e per i tre periodi d'imposta successivi"».

#### 4.67

[PAGLIARI](#), [ZANONI](#), [PIGNEDOLI](#), [PADUA](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, come emendamento dall'articolo 259 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "e per quello successivo", sono sostituite dalle seguenti: "e per i tre periodi d'imposta successivi"».

#### 4.68

[PAGLIARI](#), [PUGLISI](#), [DIGIORGI](#), [ELENA FERRARA](#), [FATTORINI](#), [LEPRI](#), [ORRÙ](#), [PIGNEDOLI](#), [SAGGESE](#), [PADUA](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 16, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e successive modificazioni, le parole: "e per quello successivo", sono sostituite dalle seguenti: "e per i tre periodi d'imposta successivi"».

#### 4.69

[MILO](#), [BARANI](#), [MAZZONI](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 607 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: "2016", è sostituita dalla seguente: "2018"».

#### 4.70

[BULGARELLI](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [BLUNDO](#), [AIROLA](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo, le parole: "per l'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2016 e 2017". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017, si

provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**4.71**

[PUGLISI](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il termine di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile del 2016, n. 95, è prorogato di trenta giorni».

**4.72**

[PUGLISI](#)

*Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 313, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, dopo le parole: "si intendono", le seguenti: ", previa modificazione del vigente Accordo di partenariato in accordo con la Commissione europea,"».

**4.73**

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CAMPANELLA](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il comma 620 è abrogato».

**4.74**

[CONTE](#), [VICECONTE](#), [AIELLO](#), [MANCUSO](#), [GIACOBBE](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al comma 1, articolo 3, del Decreto Interministeriale 16 settembre 2016 n.716, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria per non medici incardinate in Dipartimenti/Scuole/Strutture di Area Sanitaria che hanno avuto attivati i propri percorsi didattici in epoca precedente al presente decreto, fruendo di apposita rete formativa anche in regime di convenzione con Facoltà/Scuole di Medicina di altra sede, possono continuare la propria attività didattica, convenzionando la propria rete formativa con una omologa Scuola di Specializzazione, incardinata presso Facoltà/Scuole di Medicina di altra sede"».

**4.75**

[GIRO](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al solo fine di tutelare il valore dei titoli di studio conseguiti o in via di conseguimento ai sensi della normativa previgente preordinati all'accesso alle procedure di abilitazione ovvero alle supplenze, l'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, è sostituito dal seguente:

"1. Mantengono la possibilità di partecipare alle prove di accesso ai relativi percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e alle graduatorie di istituto di III fascia di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto del ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, nei termini previsti dalla legislazione vigente, coloro i quali, all'entrata in vigore del presente regolamento:

a) sono in possesso del titolo di studio di accesso; subordinatamente all'acquisizione degli eventuali titoli ed esami richiesti, alle previgenti classi di concorso, come ride finite nelle Tabelle A e B del presente regolamento;

b) sono iscritti a uno dei percorsi di studio finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a), subordinatamente al conseguimento del titolo ed all'acquisizione degli eventuali titoli ed esami richiesti"».

**4.76**

[GIRO](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, 106 e 107 sono prorogati sino all'esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 400, comma 19 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni (Testo Unico). Ai fini di garantire la copertura dei posti di anno in anno risultanti vacanti e disponibili, a prevenzione dell'abuso di contratti a termine e nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera, le predette graduatorie, ove non fosse a tal fine sufficiente la quota di maggiorazione del 10 per cento di cui all'articolo 400, comma 15 del predetto testo unico, sono integrate annualmente da un numero di candidati pari alle predette facoltà assunzionali che hanno positivamente superato le prove delle rispettive procedure regionali, secondo la graduazione stabilita dalla commissione, fermo restando la vigenza triennale di cui all'articolo 400, comma 01 del Testo Unico».

#### 4.77

##### [GIRO](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. I termini di durata delle graduatorie di merito del concorso bandito con i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, 106 e 107 sono prorogati sino all'esaurimento dei candidati dichiarati vincitori ai sensi dell'articolo 400, comma 19 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni».

#### 4.78

##### [GUALDANI, MANCUSO](#)

*Dopo il comma aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nelle more del completamento dell'integrazione con l'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT), a decorrere dall'anno 2017 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui in favore della Fondazione Ri.MED di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al fine di assicurare l'attuazione del suo piano programmatico e garantire la continuità dei progetti e programmi di ricerca nel campo delle biotecnologie e della biomedicina sino alla completa realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica (CBRB) in Sicilia. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente periodo, valutati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 4.79

##### [SCAVONE, COMPAGNONE, MAZZONI](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di tutelare il sistema scolastico nazionale, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione per almeno 65 ore indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da decreto ministeriale emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato *tutor* senza oneri per lo Stato.

A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici su posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016 a partire dal primo settembre 2017 secondo l'età anagrafica.

I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128».

#### 4.80

##### [PADUA](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di tutelare il sistema scolastico nazionale, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per almeno 65 ore, svolgono un tirocinio formativo in tempi, forme e modalità stabilite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affiancando un dirigente scolastico, nominato tutor formativo. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, e a seguito di una prova scritta sull'esperienza maturata, i soggetti di cui al primo periodo, secondo l'età anagrafica, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici su posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, a partire dal primo settembre 2017. Coloro i quali dovessero rimanere esclusi per carenza di posti disponibili sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128. Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**4.81**

**ORRÙ, LUMIA**

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Al fine di tutelare il sistema scolastico nazionale, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 8 luglio 2015, n. 107, per almeno 65 ore, svolgono un tirocinio formativo nei tempi, nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto ministeriale emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, affiancando il dirigente scolastico senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

5-ter. A conclusione del periodo di tirocinio formativo di cui al comma 1, a seguito di una prova scritta sull'esperienza maturata, i soggetti al comma 1 sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici su posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 a decorrere dal 1° settembre 2017 secondo l'età anagrafica.

5-quater. I soggetti di cui al comma 1 che restano esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

**4.82**

**MANCUSO, BIANCONI**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di tutelare il sistema scolastico nazionale, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione per almeno 65 ore indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da decreto ministeriale emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato *tutor* senza oneri per lo Stato. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici su posti già autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti 14 settembre 2016 a partire dal primo settembre 2017 secondo l'età anagrafica. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

All'onere di cui al comma 5-*bis*, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 625 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

**4.83**

[MATTESINI, LUMIA](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, l'efficacia delle graduatorie dei corsi di formazione di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogata al 31 dicembre 2017 ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della medesima legge 13 luglio 2015 n. 107, che abbiano comunque superato la prova preselettiva o una o più fasi del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4<sup>a</sup> serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011 e abbiano un contenzioso ancora in corso o avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio con riferimento al concorso suddetto. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**4.84**

[GUALDANI, MANCUSO](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza delle istituzioni scolastiche, sono ammessi ad un corso intensivo senza oneri a carico dello Stato; da tenersi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 20 luglio 2015, protocollo n. 499, i soggetti di cui all'articolo 88 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo il superamento della quale sono immessi nelle graduatorie regionali, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; e successive modificazioni. La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti. Nell'ambito della disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, il Ministero dell'Istruzione Università e ricerca è autorizzato nel triennio 2017-2019, sui posti effettivamente vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2017-2018, ad assumere a tempo indeterminato i dirigenti scolastici tra i soggetti inseriti nelle graduatorie regionali di cui al periodo precedente, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio medesimo. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, stimati in 5 milioni di euro per il 2017, 10 milioni per il 2018, e 15 milioni a decorrere dal 2019, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di pari importo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**4.85**

[MARINELLO, PAGANO, GUALDANI, MANCUSO](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali, limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, evitare disparità di trattamento tra concorrenti dei concorsi 2004-2006-2010 (previsti dalla 107/2015) e 2011 e risolvere definitivamente i contenziosi ancora pendenti, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti

scolastici di cui al Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata precipuamente ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano svolto con esito positivo il corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 88 della legge 13 luglio 2015 n. 107, al quale sono, altresì, ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva e/o una prova d'esame con un contenzioso in corso.

All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili in legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### **4.86**

##### **GIRO**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Allo scopo di assicurare la continuità amministrativa ad ogni istituzione scolastica autonoma, in attesa dell'avvio del nuovo reclutamento, su base concorsuale, a posti di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (D.S.G.A.), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato ad avviare, su base provinciale, specifici corsi di formazione di mobilità professionale del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.), dall'area "B" all'area "D", ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, riservati a tutti gli assistenti amministrativi inseriti negli elenchi provinciali definitivi per la mobilità professionale A.T.A., per il profilo di D.S.G.A., ai sensi dell'articolo 5 del relativo C.C.N.I. sottoscritto in data 3 dicembre 2009, ma in posizione non utile per la formazione di cui agli articoli 7 e 8 di detto Contratto collettivo nazionale integrativo, al fine di consentire a detti soggetti di acquisire un requisito necessario per la mobilità professionale verso il profilo di D.S.G.A.

L'organizzazione e lo svolgimento dei predetti corsi di formazione sono fatti a valere di quota parte delle risorse già disponibili a legislazione vigente per la formazione del personale A.T.A., da individuarsi con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze».

*Ai conseguenti oneri, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

#### **4.87**

##### **CONTE, CARDINALI, DALLA TOR, ANITORI, LUCIANO ROSSI, MANCUSO**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ? 4ª serie speciale ? n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015 n. 107, ai quale sono ammessi coloro che abbiano superato la prova preselettiva e abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto ed alla data di entrata in vigore della sopracitata Legge 107 del 13 luglio 2015. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### **4.88**

##### **SOLLO, SAGGESE, ROMANO, LAI, LUMIA, ORRÙ**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di

garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto della reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata ai fini dell'inclusione dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo al corso intensivo di formazione previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107, al quale sono ammessi coloro che abbiano superato la preselettiva o una prova d'esame e abbiano un contenzioso in corso in relazione al concorso suddetto o una sentenza positiva almeno di primo grado alla data di entrata in vigore della sopracitata legge 107 del luglio 2015. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### **4.89**

##### **GIRO**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di garantire la funzionalità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un corso-concorso per l'assunzione di Direttore dei servizi generali e amministrativi, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il numero di posti messo a bando e la procedura autorizzatoria sono definiti con decreto interministeriale, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base alla quota parte di risorse destinate dal comma 3 dell'articolo 52 della presente legge. La disposizione non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

#### **4.90**

##### **DE POLI**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per gli aspiranti alla dirigenza scolastica che alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 13 luglio 2015 avevano in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2015, sono prorogati i termini di una nuova sessione speciale del corso intensivo della durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge».

#### **4.91**

##### **CONTE, PAGANO, GUALDANI, MARINELLO, MANCUSO**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Entro il 31 dicembre 2017, il Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca disciplina con proprio decreto lo svolgimento della prova scritta finale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015 per i soggetti ammessi alla partecipazione del corso intensivo di formazione di cui al comma 87 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

#### **4.92**

##### **MANCUSO**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. A decorrere dall'anno 2017, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati dal sistema pubblicistico universitario. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 31 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le modalità di attuazione degli

inquadramenti economici anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Eventuali trattamenti economici più favorevoli derivanti dal nuovo inquadramento sono mantenuti come assegni "ad personam" riassorbibili».

**4.93**

[CONTE, DALLA TOR](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. I docenti in possesso del titolo di dottore di ricerca, iscritti nella terza fascia delle graduatorie di istituto, che abbiano maturato almeno 180 giorni di servizio per 3 annualità, anche non consecutivi, spalmati su 10 anni, possono inserirsi, su richiesta, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in relazione ai titoli posseduti e ai punteggi maturati a seguito di apposito decreto emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che fisserà i termini per l'inserimento nelle suddette graduatorie a decorrere dall'aggiornamento previsto per l'anno scolastico 2018/2019».

**4.94**

[SILVESTRO, MATURANI](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per garantire il corretto ed efficiente svolgimento delle procedure di rinnovo dei vertici previste all'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e per assicurare la piena operatività dell'Ente, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in carica, unitamente a tutti i Consigli territoriali, è prorogato nelle sue funzioni fino al 31 dicembre 2018».

**4.95**

[MANCUSO, BIANCONI, GIUSEPPE ESPOSITO, CONTE, FAZZONE](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio con modalità di erogazione integralmente a distanza, il termine dell'anno accademico 2017/2018 fissato dall'articolo 10 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, è prorogato all'anno accademico 2020/2021».

**4.96**

[DE POLI, DI BIAGIO, LUIGI MARINO, GUALDANI, DALLA TOR, MARINELLO, CONTE, STEFANO ESPOSITO, ALBERTINI, PAGANO, CALDEROLI, DEL BARBA, COMAROLI, ZIN, DI GIORGI, AIELLO, BERGER, SIMEONI, BIANCONI, MANCUSO, MALAN, BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, GIUSEPPE ESPOSITO, MARAN, ROMANO, REPETTI, COCIANCICH, CIRINNÀ, MILO, QUAGLIARIELLO, CENTINAIO, BIGNAMI, MANDELLI, FAZZONE](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio con modalità di erogazione integralmente a distanza, il termine dell'anno accademico 2017/2018 fissato dall'articolo 10 del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, è prorogato all'anno accademico 2020/2021».

**4.97**

[MANCUSO, BIANCONI, GIUSEPPE ESPOSITO, CONTE](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'accreditamento iniziale e periodico di Corsi di studio con modalità di erogazione integralmente a distanza, l'applicazione dell'allegato D del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, è prorogato all'anno accademico 2020/2021».

**4.98**

[DE POLI, DI BIAGIO, LUIGI MARINO, GUALDANI, MARINELLO, DALLA TOR, CONTE,](#)

[STEFANO ESPOSITO](#), [ALBERTINI](#), [PAGANO](#), [DEL BARBA](#), [COMAROLI](#), [DIGIORGI](#), [AIELLO](#), [BERGER](#), [RUVOLO](#), [SIMEONI](#), [CALDEROLI](#), [BIANCONI](#), [MANCUSO](#), [MALAN](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#), [BISINELLA](#), [GIUSEPPE ESPOSITO](#), [MARAN](#), [ROMANO](#), [REPETTI](#), [COCIANCICH](#), [CIRINNÀ](#), [MILO](#), [QUAGLIARIELLO](#), [CENTINAIO](#), [BIGNAMI](#), [MANDELLI](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'accREDITamento iniziale e periodico di Corsi di studio con modalità di erogazione integralmente a distanza, l'applicazione dell'allegato D del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 12 dicembre 2016, n. 987, è prorogato all'anno accademico 2020/2021».

#### 4.99

[MANCUSO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Il contributo finanziario annuo previsto dalla legge 10 febbraio 2005, n. 31 in favore del Network internazionale di Centri per l'astrofisica relativistica ICRANET in Pescara è incrementato per il solo 2017 di un importo pari a 500.000 euro. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari ad euro 0,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

#### 4.100

[GATTI](#), [LO MORO](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di far cessare entro il 30 giugno 2017 la gestione commissariale straordinaria dell'Istituto "Domus Mazziniana", alla legge 14 agosto 1952, n. 1230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:

"Sono soci benemeriti coloro i quali hanno contribuito significativamente all'incremento, alla conservazione ed alla valorizzazione delle raccolte dell'Istituto. La qualifica è conferita dal Consiglio di amministrazione, su proposta del loro rappresentante nel suo seno.

Sono soci perpetui coloro i quali abbiano conferito al patrimonio dell'istituto la somma, all'uopo determinata dal Consiglio di amministrazione, comunque non inferiore a mille euro.

Sono soci ordinari coloro che versano annualmente la quota all'uopo determinata dal Consiglio di amministrazione";

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. ? 1. Il presidente dell'Istituto è nominato ogni tre anni con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro una terna di candidati predisposta dal Consiglio di amministrazione riunito sotto la presidenza del componente più anziano di età.

2. L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

a) il rettore dell'università degli studi di Pisa;

b) il direttore della Scuola normale superiore;

c) il direttore della Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "Sant'Anna" in Pisa;

d) il sindaco di Pisa;

e) il presidente dell'Associazione mazziniana italiana;

f) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

g) un rappresentante dei soci benemeriti, eletto ogni tre anni;

h) un rappresentante dei soci perpetui, eletto ogni tre anni.

3. Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti il vicepresidente. Le funzioni di presidente, vicepresidente e componente del Consiglio di amministrazione sono esercitate a titolo

gratuito, né ammesso alcun rimborso di spese.

4. Ai fini della gestione dell'istituto e della valorizzazione delle sue raccolte, il Consiglio di amministrazione può stipulare convenzioni con gli enti rappresentati nei suo seno. L'amministrazione dell'Istituto è assicurata congiuntamente dall'università degli studi di Pisa, dalla Scuola normale superiore e dalla Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento "Sant'Anna" sulla base di una convenzione appositamente stipulata e rinnovata ogni tre anni, che ripartisce le rispettive funzioni. A questo scopo, il Consiglio di amministrazione nomina il Segretario generale, che si avvale degli uffici dei predetti istituti di istruzione universitaria e compie ogni operazione di carattere amministrativo e gestionale";

c) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. ? 1. Un docente di ruolo della scuola secondaria superiore è assegnato annualmente all'Istituto, ai sensi del comma 8 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi di cui alla legge 23 novembre 2012, n. 222.

2. Gli enti rappresentati in seno al Consiglio di amministrazione possono utilizzare, anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro, proprio personale presso l'Istituto, con particolare riguardo alla tutela ed alla fruizione pubblica dei beni archivistici, librari e documentari"».

**G/2630/7/1**

**PICCOLI**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premessi che:

l'articolo 4, comma 2, del citato decreto, proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola per i quali non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento;

al riguardo, si ricorda che l'articolo 10-*bis* del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha previsto che le vigenti disposizioni Legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica dovevano essere attuate entro il 31 dicembre 2015 e che con decreto del Ministro dell'interno ? che doveva essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ? dovevano essere definite e articolate, con scadenze differenziate, le prescrizioni per l'attuazione. Successivamente, l'art. 4, comma 2, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016) ha disposto che l'adeguamento delle strutture scolastiche doveva essere completato entro 6 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 10-*bis* del D.L. 104/2013, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;

secondo censimenti recenti il 58% delle scuole italiane è, ad Oggi, privo della certificazione antincendio;

nonostante da tempo si parli del piano di edilizia scolastica, fortemente pubblicizzato dal presidente del Consiglio, Matteo Renzi, fin dal suo discorso di fiducia alle Camere del 24 febbraio 2014, viene ulteriormente riproposta l'ennesima proroga per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici;

considerato che:

nell'ambito della normativa antincendio rientrano gli impianti di produzione di calore. Tale materia è di particolare attualità a causa delle problematiche che stanno attraversando molti istituti scolastici per il problema delle c.d. «scuole fredde»,

impegna il Governo,

ad adottare provvedimenti volti ad avviare un percorso normativo che permetta ai proprietari degli edifici scolastici di procedere all'adeguamento sulla base di progressività degli adempimenti e che permetta, inoltre, di raggiungere l'obiettivo di «prevenzione incendi», attraverso incrementi di sicurezza successivi.

**G/2630/8/1**

[AMIDEI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini,

premessi che:

i Conservatori italiani rappresentano una Istituzione storica di altissimo livello nonché un organismo di alta produzione artistica e di ricerca che ad oggi conta 50.000 studenti ? di cui il 10% stranieri ?, 6.000 docenti e 1.500 unità di personale amministrativo e ausiliario;

il sistema Conservatori è volto allo sviluppo di distretti culturali, con il conseguente rilancio delle città e con la possibilità di creare sinergie con i territori per la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici in cui insistono, con l'ulteriore possibilità di ricevere sovvenzioni con progetti a livello europeo;

i Conservatori, altresì, favoriscono i rapporti internazionali (progetti Erasmus, Socrates ... ), gli scambi di docenti e studenti con i paesi esteri ? non solo Europei ?, ma anche del resto del Mondo (Cina, Giappone, Corea, Stati Uniti, Sud America, Federazione Russa ed ex repubbliche sovietiche);

il sostegno all'operatività dei succitati istituti deriva dalla necessità di salvaguardare un sano localismo e una presenza diffusa sul territorio italiano di Istituzioni Musicali di Alto Livello che-ancor oggi rappresentano un'eccellenza di fama mondiale;

da anni viene promessa una riforma del summenzionato settore (la precedente risale al 1999), ma ad oggi si sono alternati più di 8 ministri e ancora nulla è mutato;

i docenti precari della legge n. 128/13 sono stati assunti sulla base di titoli artistici conseguiti in oltre dieci anni di graduatorie di istituto scaturite da leggi nazionali e quindi da procedure istituzionali nazionali,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti finalizzati all'immissione in ruolo dei docenti che si trovano all'interno della graduatoria di cui alla legge 8 novembre 2013, n. 128.

**4.0.2**

[MANDELLI](#), [BOCCARDI](#), [MALAN](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Disposizioni in materia di esercizio della professione di attuario)

1. Con riferimento agli ordinamenti professionali, nelle more di una revisione dei titoli necessari per l'esercizio dell'attività di attuario, per l'accesso all'esame di stato, di cui all'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, sino al 31 dicembre 2020 è obbligatorio aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137».

**4.0.3**

[ZANONI](#), [BROGLIA](#), [SANTINI](#), [LAI](#), [DEL BARBA](#), [LUCHERINI](#), [SPOSETTI](#), [GUERRIERI](#)  
[PALEOTTI](#), [PAGLIARI](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

(Priorità assegnazione spazi per interventi di edilizia scolastica)

1. Dopo il comma 488 della legge 232/2016 è aggiunto il seguente:

"488-bis. Per i soli Comuni che hanno accertato l'insufficienza dell'indice di vulnerabilità sismica delle strutture scolastiche o le cui strutture scolastiche sono state danneggiate da eventi calamitosi nel corso del secondo semestre 2016 è consentita l'attribuzione di spazi finanziari per interventi sulle predette strutture secondo le priorità di cui al comma precedente anche per interventi di edilizia scolastica per i quali gli Enti dispongono del progetto definitivo. In tal caso tali Enti si impegnano alla consegna del progetto esecutivo entro il termine perentorio del 31 maggio 2017"».

**4.0.4**

**PUGLISI**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

(Interventi urgenti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici)

1. Per le verifiche di vulnerabilità sismica degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2 nonché per la progettazione degli eventuali interventi di adeguamento antisismico che si rendono necessari a seguito delle verifiche, sono destinate agli enti locali le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della legge 13 luglio 2015, n. 107, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. Le risorse accertate sono rese disponibili da Cassa depositi e prestiti S.p.A. previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che disciplina le modalità di attuazione e le procedure di accesso ai finanziamenti, anche tenendo conto dell'urgenza, di eventuali provvedimenti di inagibilità accertata degli edifici scolastici, della collocazione degli edifici nelle zone a maggior rischio sismico nonché dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica.

2. A decorrere dall'anno 2018, gli interventi di ristrutturazione emessa in sicurezza previsti nell'ambito della programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 1 o del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ricadenti nelle zone sismiche classificate 1 e 2, devono essere corredati di valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici e, ove necessario, della progettazione per l'adeguamento antisismico dell'edificio anche a valere sulle risorse di cui al comma 1.

3. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui al comma 1 sono inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per essere finanziati con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili».

**4.0.5****PUGLISI**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

(Scuole innovative)

1. Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con cui si è proceduto alla ripartizione delle risorse tra le regioni di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, da adottare sentita la Conferenza Unificata, è trasmesso alla stessa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "triennio 2015-2017" sono inserite le seguenti: "nonché ulteriori 70 milioni nell'anno 2018";

b) dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2018" sono aggiunte in fine le seguenti: "e 2,1 milioni annui a decorrere dal 2020 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 204"».

**4.0.6****MANCUSO, PAGANO, GUALDANI, MARINELLO**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 4-bis.**

1. Al fine di tutelare il sistema scolastico nazionale, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione per almeno 65 ore indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 107 del 13 luglio

2015 svolgono un tirocinio formativo nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da DM emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici su posti già autorizzati con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016 registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016 a partire dal primo settembre 2017 secondo l'età anagrafica

3. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti sono inseriti dall'ufficio scolastico di appartenenza nella graduatoria regionale di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

## Art. 5

### 5.1

[SANTINI](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "soccorso pubblico", aggiungere le seguenti: "nonché nei confronti del personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia locale"».

### 5.2

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Sopprimere il comma 3*

### 5.3

[CRIMI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2017» con le seguenti: «30 giugno 2017».*

### 5.4

[CRIMI](#), [PUGLIA](#)

*Sopprimere il comma 5.*

### 5.5

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. Al comma 756 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per l'esercizio 2016", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli esercizi 2016 e 2017, le regioni,";

b) alla lettera a), del medesimo comma, le parole: "per la sola annualità 2016", sono sostituite dalle seguenti: "per le annualità 2016 e 2017"».

### 5.6

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 712-*bis*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno 2017 le città metropolitane, le province e le regioni conseguono il saldo di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui all'articolo 1, comma 468 della medesima legge"».

### 5.7

[CALDEROLI](#), [COMAROLI](#), [ARRIGONI](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-*bis*. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: "Le